

Errore nella trasfusione. Riconosciuto il danno morale per la morte del gatto

di Maria Giovanna Trombetta*

La scomparsa inattesa di un animale domestico è a tutti gli effetti un lutto per il quale si può esigere il risarcimento. Si può riassumere così una sentenza della Cassazione che ha considerato lecito il risarcimento del danno morale in favore del padrone, per la morte del gatto avvenuta in una clinica veterinaria a causa di una prestazione medica eseguita male.



condizioni dell'animale donatore che, dopo alcuni giorni dal prelievo, era deceduto perché affetto da una malattia ematica. A distanza di poco tempo, anche il gatto trasfuso era peggiorato, fino a morire quando era ancora ricoverato in clinica.

Secondo i giudici in ermellino *“Nel caso di specie è stata... individuata una specifica negligenza, per non essere stata la trasfusione preceduta dai preventivi accertamenti sulla qualità del sangue utilizzato per la trasfusione”*.

Il fatto che l'intervento fosse stato messo in atto **senza i preventivi controlli sulla qualità del sangue utilizzato è stata la prova per i magistrati di un comportamento imprudente e disattento** che ha provocato la morte dell'animale e per il quale la clinica deve rispondere versando una somma a titolo di indennizzo per il danno morale cagionato al proprietario del gatto.

- **La Cassazione smentisce la Cassazione: il giudice di pace può risarcire il danno morale “fuori dai casi previsti dalla legge”.** La decisione n. 4493 (Cass. Civ., sez. III, 25 febbraio 2009) ha confermato quanto aveva deciso il giudice di pace su una vicenda giudiziaria tra una struttura sanitaria e il proprietario dell'animale. Dalle dichiarazioni degli interessati era emerso che la clinica si era comportata in maniera negligente dal momento che l'unico intervento medico che risultava eseguito nel corso della degenza era stata una fatale trasfusione di sangue. **La trasfusione infatti era stata eseguita senza prima accertarsi sulle**

Il principio di diritto espresso dalla sentenza dei magistrati di Piazza Cavour è che **il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio di equità, può ordinare il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti**, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato il pregiudizio subito, essendo da escludere

CEC - PAC E PEC: ATTENZIONE A NON FARE CONFUSIONE

Qualche settimana fa, diffusa da numerosi giornali, è apparsa la notizia che “il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta ha dato il via al nuovo servizio di Posta Elettronica Certificata al cittadino che rivoluzionerà la comunicazione con la Pubblica Amministrazione. La **Pec al cittadino sarà gratuita** e diventerà lo strumento che consentirà di inviare e ricevere messaggi di testo ed allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. In questo modo si può dialogare con tutti gli uffici della pubblica amministrazione direttamente via e-mail, senza dover più produrre copie di documentazione cartacea ma soprattutto senza doversi presentare personalmente agli sportelli”.

Immediata la reazione di chi si era diligentemente attivato per dotarsi, a pagamento, di casella Pec, in ossequio alle previsioni di legge emanate in argomento. Ciò detto, bisogna però fare attenzione a non confondere la **Cec-Pac (Comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadino)** con lo strumento della **Pec (Posta elettronica certificata)**.

Mentre la **Pec** è un sistema che permette di attribuire valore legale ad un messaggio di posta Elettronica (al pari di una tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno) e consente di comunicare con **qualsiasi soggetto** (aziende, professionisti, cittadini, pubblica amministrazione), **la Cec-Pac permette sì di dare valore legale a un messaggio di posta elettronica, ma solo ed esclusivamente per comunicazioni tra cittadino e pubblica amministrazione.**

In altre parole, la differenza tra la Pec e la Cec-Pac è che **la Pec permette la comunicazione, a norma di legge, tra chiunque sia in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata**, mentre la Cec-Pac funziona solamente se o il mittente o il destinatario è la pubblica amministrazione. Ha infatti delle limitazioni relative a mittenti e destinatari. Maggiori informazioni in argomento sono disponibili sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione. (Avv. M.G.T.)

che “il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell’illecito”.

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte **ha affermato** - in altre parole - **che anche la perdita di un animale può essere causa di un risarcimento morale che, in quanto tale, non rappresenta una conseguenza automatica dell’illecito.**

La decisione è apparsa in netto contrasto con i principi che, a suo tempo, avevano enunciato le Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 (SS.UU. 26972/2008) per le quali **non era invece “stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la le-**

sione su un rapporto, tra l’uomo e l’animale, privo, nell’attuale assetto dell’ordinamento, di copertura costituzionale”.

In quella occasione era stato infatti sostenuto che **la morte di un animale non costituisce lesione di alcun valore della persona costituzionalmente protetto.**

Un duro colpo per la funzione “nomofilattica” affidata alla Cassazione dall’ordinamento giudiziario, vale a dire il compito di “*garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale*”.

*Avvocato, Fnovi